



**ORDINE dei FARMACISTI**  
della provincia di GENOVA



**Ai Titolari, Direttori e  
Farmacisti Dipendenti  
delle farmacie  
della Provincia di  
Genova**

Genova, 17 luglio 2024  
Prot. n. 202400895

**Circ. n. 4/2024**

**Oggetto: Dispensazione farmaci senza la prevista ricetta medica- Rispetto normativa e Codice Deontologico**

Gentili Colleghi,

a seguito di segnalazioni pervenute, gli scriventi Ordini professionali raccomandano lo **scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di dispensazione di farmaci soggetti a prescrizione medica** con particolare riferimento ai medicinali acquistati in regime privato da pazienti affetti da patologie croniche (es: Cardioaspirin, Eutirox, etc...), antibatterici (es: medicinali a base di ciprofloxacina, etc...), medicinali soggetti ad abuso (es.: benzodiazepine).

La cessione di medicinali al pubblico senza presentazione di ricetta medica, ove prevista, **pone a rischio di gravi danni la salute dei cittadini e reca grave pregiudizio all'immagine della professione.**

La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal DM 31/03/2008. Si ricorda che tale procedura non è ammessa per la consegna dei seguenti medicinali: stupefacenti, soggetti a prescrizione ospedaliera o specialistica, in regime di SSN.

Il farmacista che dispensa farmaci in assenza di prescrizione quando prevista, è soggetto a sanzioni amministrative, penali (talora il fatto costituisca reato), civili se il paziente dovesse riportare conseguenze negative, oltre che disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono applicate dall' Ordine professionale di competenza, che è tenuto a vigilare con la massima attenzione sull'osservanza di tale obbligo di legge, nonché espresso obbligo deontologico<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **Codice Deontologico del Farmacista - Art. 26 Medicinali soggetti a prescrizione medica**

1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i casi di urgenza già regolati dalla normativa vigente e quelli in cui ricorra lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo immediato di un danno grave alla persona.

Infine, per quanto concerne le prescrizioni sulla cosiddetta “ricetta bianca” ossia a carico dell’assistito, si ricorda nuovamente che sono valide unicamente le ricette bianche in formato cartaceo e in originale (su carta intestata personale del prescrittore) e le ricette bianche dematerializzate con NRBE (queste ultime escluse le prescrizioni di medicinali stupefacenti e preparazioni magistrali/officinali); non sono validi sistemi alternativi quali trasmissione in allegato ad un messaggio di posta elettronica (mail, pec) o tramite applicazioni per telefonia mobile (app di messaggistica es: WhatsApp o SMS) in quanto non garantiscono che analogo invio non sia stato fatto ad altra farmacia.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE**

Dell’Ordine dei Farmacisti  
Della Provincia di Genova

**Dott. GIUSEPPE CASTELLO**

La firma è omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

**IL PRESIDENTE**

Dell’Ordine provinciale dei  
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
Di Genova

**Prof. ALESSANDRO BONSIGNORE**

La firma è omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993